



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 335/16/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO n. 5/16/DTC
AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ VODAFONE ITALIA S.P.A.
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 31, DELLA LEGGE 21
LUGLIO 1997, n. 249 PER L'INOTTEMPERANZA AL PROVVEDIMENTO
TEMPORANEO n. 94/2015 ADOTTATO DAL CORECOM SARDEGNA**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 ed il relativo Allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, ed il relativo Allegato A, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 5/16/DTC del 7 marzo 2016, notificato alla parte in data 8 marzo 2016, con il quale veniva contestata alla società Vodafone Italia S.p.A. la violazione dell’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 per non aver ottemperato al provvedimento temporaneo n. 94/2015, adottato dal CORECOM Sardegna ai sensi dell’articolo 5, della delibera n. 173/07/CONS recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, con cui è stato ordinato alla società Vodafone Italia S.p.A. ed alla società Telecom Italia S.p.A., ciascuno per la parte di propria competenza, il completamento della procedura di migrazione per l’utenza 0709315xxx intestata all’utente Cosmopolitan Medio Campidano;

VISTA la nota dell’1 aprile 2016 con cui la società Vodafone Italia S.p.A. ha trasmesso la propria memoria difensiva ed ha richiesto di essere sentita in audizione;

SENTITA la società Vodafone Italia S.p.A. nel corso dell’audizione tenutasi in data 14 aprile 2016;

VISTA la nota del 15 aprile 2016 con la quale la società Vodafone Italia S.p.A. ha inoltrato ulteriore documentazione ad integrazione istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società

La società Vodafone Italia S.p.A. (d’ora innanzi “Vodafone” o “Società”) ritiene la contestazione in oggetto infondata per le seguenti motivazioni.

La predetta Società, nella propria memoria difensiva, riportandosi alle comunicazioni fornite al CORECOM Sardegna in sede di procedimento *ex* articolo 5 del *Regolamento*, ha rappresentato di aver posto in essere più tentativi di importare sui propri sistemi la numerazione 0709315xxx, allegando, a supporto probatorio di quanto affermato, le schermate che riportano tutte le pratiche di risottomissione dell’acquisizione.

Nella medesima memoria, la Società ha rappresentato che la pratica è stata risottomessa altresì in data 29 marzo 2016 con DAC all’11 aprile 2016.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In ragione di quanto sopra, Vodafone ha evidenziato di aver adoperato la maggiore diligenza possibile nella procedura di importazione della numerazione interessata, risottomettendo la pratica più volte e ricevendo numerosi KO tecnici da parte del gestore *donating* Telecom Italia S.p.A.

La Società, infine, ha rappresentato che, in occasione dell'udienza di conciliazione tenutasi innanzi al CORECOM Sardegna in data 18 febbraio 2016, in seduta congiunta con i due operatori coinvolti nella migrazione, è stato raggiunto un accordo pienamente soddisfacente per le parti in base al quale il gestore *donating*, a fronte del pagamento dell'insoluto in essere da parte dell'utente, si è impegnato ad effettuare *“la trasformazione della linea 0709315xxx in linea normale e solo dopo la cliente potrà richiedere ad altro gestore la portabilità del numero”*.

In sede di audizione, Vodafone, nel richiamare il contenuto della propria memoria difensiva e dei documenti ad essa allegati, ha dichiarato che *“la DAC si è espletata in data 11 aprile 2016 come da schermate che si riserva di depositare e che, pertanto, la numerazione è in fase di sovrascrizione sui sistemi Vodafone”*. Con successiva nota del 15 aprile 2016, la Società ha inoltrato le schermate di avvenuto espletamento della migrazione ed ha confermato che *“la numerazione è configurata sui sistemi Vodafone e regolarmente funzionante”*.

In ragione di quanto rappresentato e documentato, la Società ha insistito per l'archiviazione del procedimento sanzionatorio.

II. Valutazioni dell'Autorità

Le eccezioni sollevate da Vodafone sono accoglibili per le seguenti motivazioni.

In via preliminare, si osserva che il presente procedimento sanzionatorio è stato avviato nei confronti della Società in quanto, come anche evidenziato nell'atto di contestazione, a distanza di 104 giorni dal termine assegnato dal CORECOM Sardegna con il provvedimento temporaneo n. 94/2015 per il completamento della procedura di migrazione avente ad oggetto l'utenza n. 0709315xxx intestata alla società Cosmopolitan Medio Campidano, si è constatata la perdurante inottemperanza, da parte di Vodafone, del suindicato provvedimento perché lo stato dell'utenza risultava invariato.

In considerazione delle difese spiegate da Vodafone nella propria memoria difensiva ed in sede di audizione, sono stati acquisiti agli atti del procedimento documenti ed informazioni puntuali in relazione alle attività compiute dalla Società rispetto alla problematica segnalata dall'utente ed oggetto dell'ordine di cui al provvedimento temporaneo del CORECOM Sardegna. All'esito dell'istruttoria condotta sulla base della predetta documentazione, si è rilevata una chiara tracciabilità delle attività poste in essere da Vodafone ai fini dell'importazione dell'utenza sui propri sistemi successivamente all'adozione del provvedimento temporaneo *de quo*.

In particolare, le schermate prodotte dalla Società documentano l'inserimento a sistema di quattro richieste di importazione relative alla numerazione 0709315xxx, più precisamente, inserite rispettivamente in data 22 ottobre 2015, 17 dicembre 2015, 21 gennaio 2016 e 10 febbraio 2016; il primo ordinativo risulta rifiutato con causale *“Presente un ordinativo in corso di NP relativo al DIRECTORY NUMBER”*, il secondo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ed il terzo ordinativo sono stati rifiutati con causale “*Presente un ordinativo in corso di migrazione relativo al DIRECTORY NUMBER*” e la quarta richiesta risulta essere stata rifiutata con la causale “*il DN non è del tipo Linea Specificato*”.

Risulta offerto, pertanto, un adeguato riscontro probatorio del diligente comportamento di Vodafone ai fini dell’ottemperanza dell’ordine di cui al provvedimento temporaneo n. 94/2015 del CORECOM Sardegna, volto in concreto all’avvio della procedura di importazione della numerazione intestata all’utente (con primo ordinativo inserito a distanza di quindici giorni dall’adozione del provvedimento *de quo* e, dunque, con attività attestante l’intento di ottemperanza pur a fronte del termine di 10 giorni assegnato dal CORECOM), nonché alla reiterata risottomissione della pratica di acquisizione, nonostante i KO tecnici ricevuti dal gestore *donating* Telecom Italia S.p.A.

Tanto premesso, ed anche in considerazione dell’impegno di effettuare “*la trasformazione della linea 0709315xxx in linea normale e solo dopo la cliente potrà richiedere ad altro gestore la portabilità del numero*”, assunto da Telecom Italia S.p.A., come da verbale di conciliazione raggiunto tra le parti in data 18 febbraio 2016 in sede di conciliazione della controversia innanzi al CORECOM Sardegna (che conferma l’addotta ricezione da parte di Vodafone di rifiuti tecnici impeditivi del completamento della procedura di migrazione dell’utenza prima della data dell’11 aprile 2016), non si rinvencono elementi sufficienti per ascrivere responsabilità in capo alla società Vodafone Italia S.p.A. la quale, ha, in ogni caso, fornito prova di aver eseguito, nei limiti del possibile, le attività di propria competenza come disposto dal provvedimento temporaneo n. 94/15 del CORECOM Sardegna e, pur in ragione delle causali di scarto ricevute nel corso della procedura di portabilità della numerazione, di avere avviato più volte la procedura di importazione al fine di acquisire sui propri sistemi l’utenza interessata.

RITENUTA, per le motivazioni sopra esposte, che non ricorrono i presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 in quanto la società Vodafone Italia S.p.A. ha fornito giustificazioni idonee ad escluderne la responsabilità;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 5/16/DTC avviato nei confronti della società Vodafone Italia S.p.A., codice fiscale 93026890017, con sede legale in Via Jervis n. 13, Ivrea (TO) - 10015.

Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata nel sito web dell'Autorità www.agcom.it

Napoli, 13 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi